



# COMUNE DI SESTOLA

Provincia di Modena

## IL SINDACO

Corso Umberto I, n. 5 – 41029 Sestola (MO) – Tel. 0536/62743 – fax 0536/61330

email: [sindaco@comune.sestola.mo.it](mailto:sindaco@comune.sestola.mo.it) - PEC: [comune@cert.comune.sestola.mo.it](mailto:comune@cert.comune.sestola.mo.it)

P.IVA: 00511340366

---

Registro Ordinanza n. 10/2020

Sestola li, 03/06/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ. ADOZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 82 DEL 17/05/2020 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.**

### IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento all'ultimo DPCM del 26/04/2020 che all'art. 1, comma 1, lett. z), prevede quanto segue: “...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. ...”;

Visti il D.L. n. 33 del 16.05.2020 ed il D.P.C.M. 17.05.2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 e l'allegato “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna”;

Tenuto conto che a Sestola, in osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio, il mercato settimanale del giovedì in Piazza Passerini è stato sospeso a partire dall'ultima settimana di marzo e riaperto in data 14 maggio 2020 per i soli posteggi di generi alimentari (ordinanza n. 6/2020);

Considerato che in base all'Ordinanza n. 7/2020 è stato riaperto per tutte le tipologie di vendita il 21 maggio 2020;

Ritenuto ora opportuno revocare tutte le misure di delimitazione dell'area mercatale e di contingentamento contenute nell'ordinanza di cui sopra;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

**1. La revoca della propria precedente ordinanza n. 7/2020;**

**2. le seguenti misure a carico dei titolari dei posteggi:**

-pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere, in autonomia, toccandola, la merce;

- il confezionamento sarà esclusivamente ad opera dell’esercente;

- la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza in modo tale da impedire che venga toccata dai clienti e/o scelta con modalità self-service;

- non è consentito offrire ai clienti assaggi della merce posta in vendita;

- è consentita la sola vendita frontale e dovranno inibire attraverso l’uso di cordella o di altri sistemi idonei l’accesso alle persone tra un banco e l’altro; il passaggio tra un banco e l’altro potrà essere mantenuto esclusivamente se rimane una distanza tra banco e banco di almeno 4 metri;

**- le seguenti misure a carico degli acquirenti:**

- utilizzo di mascherine facciali e guanti monouso;

- non toccare la merce alimentare e/o sceglierla con modalità self-service;

- la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;

- per ridurre i tempi di attesa al personale sanitario, ai disabili e alle donne in gravidanza sarà data la precedenza negli acquisti;

- in generale entro l’area mercatale ogni esercente ha l’obbligo di controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 “Misure per gli esercizi commerciali” del D.P.C.M. 26/04/2020;

- il rispetto di ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

**- nel periodo di validità della presente ordinanza l’attività di vendita nel mercato si svolgerà dalle ore 07:00 alle ore 14:00. I commercianti su area pubblica potranno occupare il posteggio per l’allestimento del banco dalle ore 06:00;**

- i posteggi per il commercio di prodotti alimentari in concessione al medesimo titolare devono essere considerati per il calcolo della capienza come un unico posteggio;

- al fine di mantenere una adeguata distanza tra i banchi di vendita e in accordo con le ditte interessate, la disposizione dei posteggi sarà assegnata temporaneamente dagli Operatori di Polizia Locale;

3. L’obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino all’emanazione di nuove disposizioni.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19.

## DEMANDA

il controllo del rispetto dei contenuti della presente ordinanza agli operatori del Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, oltretutto alle forze della Polizia Statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale.

## AVVERTE

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 13/2020, come modificato dall'art. 15 del D.L. 14/2020.

## INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Sindaco**  
**Marco Bonucchi**



